COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

95.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Giorgio Ghezzi, *Presidente* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Cristofori ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327);

Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839);

Ferrari Marte: Età pensionabile per i primari ospedalieri (962);

Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età (1204);

Mensorio ed altri: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1684);

Lattanzio ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811);

Biondi: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645) 3

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 3, 4, 5

Antonucci Bruno (DC), *Relatore* 4

Borruso Andrea (DC) 5

Colucci Gaetano (MSI-DN) 4, 5

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 4, 5

Pallanti Novello (PCI) 4

PAG.

Votazione nominale:

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 5

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicempre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (5026);

Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS (4426) 5

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 5, 6, 9

Bianchi Fortunato (DC), *Relatore* 6

Borruso Andrea (DC) 6, 9

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 9

Colucci Gaetano (MSI-DN) 9

Pellegatti Ivana (PCI) 8

Vazzoler Sergio (PSI) 9

Votazione nominale:

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 9

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5302) 10

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 10, 11, 13

Bianco Gerardo, *Ministro della pubblica istruzione* 11, 12

Borruso Andrea (DC) 11

Colucci Gaetano (MSI-DN) 11

Grosso Gloria (PSDI) 11, 12

Lucenti Giuseppe (PCI) 11

Nucci Mauro Anna Maria (DC), *Relatore* 10

Rotiroti Raffaele (PSI) 11

Proposte di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Fiandrotti ed altri: Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra (81);

Rosini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra (2585);

Fiori: Adeguamento automatico degli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (2801);

PAG.

Colucci ed altri: Adeguamento automatico degli assegni annessi alle pensioni privilegiate (2809);

Fiori: Riconoscimento delle campagne di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di settima ed ottava categoria (2922);

Mancini Vincenzo ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (4822);

Caria ed altri: Modifiche alla normativa vigente in materia di pensioni di guerra e adeguamento dei relativi trattamenti (4895) 13

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 13, 14

Battaglia Pietro (DC), *Relatore* 13

Colucci Gaetano (MSI-DN) 14

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 15

Grosso Gloria (PSDI) 15

Nucci Mauro Anna Maria (DC), *Relatore* 14

Pallanti Novello (PCI) 14

Rotiroti Raffaele (PSI) 14

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247) 15

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 15, 17

Colucci Gaetano (MSI-DN) 17

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 17

Grosso Gloria (PSDI) 17

Nucci Mauro Anna Maria (DC), *Relatore* 15

Rotiroti Raffaele (PSI) 17

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni urgenti in materie di pubblico impiego (4464) 17

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 17

Gelpi Luciano (DC), *Relatore* 17

Disegno di legge (Rinvio):

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (5175) 18

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 18

La seduta comincia alle 17,40.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Paolo Martuscelli sostituisce il deputato Giuseppe Pisicchio per la seduta odierna.

Seguito della discussione delle proposte di legge Cristofori ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327); Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839); Ferrari Marte: Età pensionabile per primari ospedalieri (962); Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età (1204); Mensorio ed altri: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1684); Lattanzio ed altri: Disposizione sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811); Biondi: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali »; Mensorio: « Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 »; Ferrari Marte: « Età pensionabile per i primari ospedalieri »; Mensorio: « Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età »; Mensorio ed altri: « Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età »; Lattanzio ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del Servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale »; Biondi: « Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri ».

Ricordo che nella seduta del 9 gennaio 1991 la Commissione ha proceduto all'ap-

provazione degli articoli, rinviando quella di un articolo aggiuntivo e la votazione finale sul provvedimento in attesa di acquisire gli orientamenti del Presidente della Camera riguardo alla vincolatività del parere della XII Commissione. Comunico che la Presidenza della Camera ha confermato la validità delle decisioni assunte dalla Commissione lavoro sul provvedimento in oggetto.

Ricordo che occorre ancora votare il seguente articolo aggiuntivo presentato dal relatore:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 0. 1.

GAETANO COLUCCI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sull'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, poiché, considerato il ristretto numero dei destinatari e l'urgenza del provvedimento, credo non vi sia motivo per cui questa disposizione legislativa venga sottoposta alla *vacatio legis* ordinaria.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Propongo il seguente titolo al testo unificato: « Disposizione sul collocamento a riposo del personale medico dipendente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame sul quale ci eravamo attivamente impegnati sin dalle prime battute. Per la verità, avevamo immaginato un testo molto diverso da quello che ci accingiamo a votare, anche se devo dare atto al relatore dell'impegno con cui ha ricercato una strada diversa, che noi auspicavamo, ma che una serie di circostanze, soprattutto di carattere economico, ha reso impossibile.

Nelle nostre intenzioni il provvedimento avrebbe dovuto contemperare due esigenze particolari: da un lato la richiesta dei primari di essere parificati ai dirigenti dello Stato o ai professori universitari, elevando a settanta anni l'età di pensionamento; dall'altro, ritenevamo preminente che la struttura pubblica continuasse ad avvalersi di capacità, professionalità ed esperienze forgiate in anni di attività, quindi da utilizzare a vantaggio della collettività. Ciò avrebbe richiesto che il provvedimento si articolasse su una linea che non fosse di sostanziale impedimento all'avanzamento delle figure professionali sottostanti; immaginando, cioè, una permanenza dei primari all'interno della struttura ospedaliera in fase di ricerca, di aiuto, di sostegno e di insegnamento.

A questo disagio si sono opposti – ripeto – problemi di bilancio, ed i condizionamenti posti dalle Commissioni bilancio e affari sociali hanno portato al varo di un provvedimento che consideriamo – ripeto – molto distante da quello che volevamo approvare per rispondere positivamente ad una richiesta che è vissuta come una discriminazione nei confronti di coloro che all'interno della struttura ospedaliera si confrontano con altre figure, come i professori universitari o i dirigenti dello Stato. Si poteva superare tale problema per altre vie; « superare » nel senso attribuito a tale termine dalla nuova legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, che prevede per le categorie apicali convenzioni quinquennali di

diritto privato e che se fosse già approvata, di fatto, renderebbe inutile il varo di questo provvedimento.

Non potendo esprimere né un voto favorevole, né un voto di astensione su una normativa che da taluni soggetti può essere vissuta come una punizione, il gruppo comunista esprimerà voto contrario sul testo unificato in esame.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, ho ascoltato con attenzione le osservazioni e le esigenze espresse dal collega Pallanti, per cui credo di poter sottolineare come ci troviamo di fronte non ad una norma in grado di incidere sul sistema organizzativo delle USL, ma semplicemente di natura previdenziale, tale da consentire, a chi ha raggiunto i 65 anni d'età, ma non i quaranta anni effettivi di presenza lavorativa, di richiedere il prolungamento in servizio. Ritengo, inoltre, che in sede contrattuale o in sede di organizzazione delle USL, nulla vieti che questa forza professionale possa essere utilizzata, qualora se ne ravvisi l'opportunità, per il tirocinio dei giovani. Pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

GAETANO COLUCCI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame, al cui articolato abbiamo contribuito fattivamente, convinti di rendere giustizia alla benemerita categoria dei sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo auspica l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Cristofori ed altri (327); Mensorio (839); Ferrari Marte (962); Mensorio (1204); Mensorio ed altri (1684); Lattanzio ed altri (1811); Biondi (3645), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente » (327-839-962-1204-1684-1811-3645):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 19
Hanno votato *no* 9

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Borruso, Cavigliasso, Cimmino, Colucci Gaetano, Ferrari Bruno, Gelpi, Grosso, Loiero, Lombardo, Malvestio, Martuscelli, Nucci Mauro, Rais, Rotiroti, Sapienza e Tealdi.

Hanno votato no:

Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Minucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi e Samà.

Seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (5026); e della proposta di legge Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS (4426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

del disegno di legge: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS »; già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiori: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 31 ottobre 1990, parere favorevole e che la V Commissione bilancio, in data 15 gennaio 1991, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 5026 con l'osservazione che gli incrementi delle aliquote contributive previste negli articoli 3, 4, 6 e 7 devono essere intesi come percentuale riferita non al valore dell'aliquota ma a quello della retribuzione e che tale maggiorazione è posta a carico del personale interessato ed ha espresso, nei medesimi termini, parere favorevole sulla proposta di legge n. 4426.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, allo stato attuale dell'*iter* di questo provvedimento dobbiamo prendere atto dei pareri espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio. La I Commissione ha espresso parere favorevole senza alcuna condizione, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con talune osservazioni, nel senso che gli incrementi delle aliquote contributive previsti negli articoli 3, 4, 6 e 7 devono essere intesi come percentuale riferita non al valore dell'aliquota, ma a quello della retribuzione e per tale maggiorazione è posta a carico del personale interessato. In qualità relatore, devo sottolineare che le percentuali indicate da questi tre articoli sono aggiuntive a quelle oggi in vigore; pertanto esse vanno riferite non al valore dell'aliquota ma a quello della retribuzione e la normativa al nostro esame già recepisce le osservazioni della Commissione bilancio.

ANDREA BORRUSO. Vorrei svolgere una precisazione sul parere espresso dalla Commissione bilancio sottolineando che il valore dell'aliquota, così come stabilito dal provvedimento, è in armonia con la disciplina di carattere generale e non necessariamente tutta l'aliquota è posta a carico del personale.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, propongo di adottare come testo-base il disegno di legge n. 5026.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas).

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

(È approvato).

ART. 2.

(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti

dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

(È approvato).

ART. 3.

(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.

(È approvato).

ART. 4.

(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a, b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.

(È approvato).

ART. 5.

(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(È approvato).

ART. 6.

(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987 n 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

(È approvato).

ART. 7.

(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a lire 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente lire 500.000 mensili ma non superiore a lire 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANA PELLEGATTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame. Tuttavia, credo sia necessario, a conclusione dell'*iter*, sottolineare che si è trattato di un provvedimento inutilmente sofferto da parte di questa Commissione. Infatti, esso concerne il riconoscimento di un giusto diritto per i lavoratori in quanto la legge n. 544 prevedeva l'applicazione dell'articolo 4 attraverso l'emanazione di un disegno di legge per gli aumenti pensionistici che erano già definiti nella legge stessa. Vi è stato un notevole ritardo nella presentazione del disegno di legge ed abbiamo dovuto attendere lungamente – e ciò è alquanto deprecabile – il parere della Commissione bilancio. La seduta odierna dimostra proprio come questo provvedimento poteva essere approvato velocemente, dal momento che tutti i gruppi parlamentari hanno convenuto che non vi era necessità di presentare emendamenti. Invece – ripeto – la Commissione bilancio ha trattenuto questo provvedimento per parecchi mesi. Chiedo ai colleghi se sia giusto che per un provvedimento come quello in esame, che non prevede alcun onere a carico dello Stato, la Commissione bilancio abbia allungato i tempi della sua approvazione, arrogandosi a mio avviso un diritto ed un potere che hanno penalizzato una parte importante della popolazione produttiva. Peraltro, come ha giustamente osservato il collega Borruso, la Commissione bilancio ha

effettuato anche una lettura superficiale della legge. Forse, proprio perché era impossibile trovare appigli, è stata accampata la necessità di un chiarimento che, a nostro avviso, la Commissione bilancio non ha neanche motivato in modo esatto.

Il gruppo comunista, quindi, esprimerà voto favorevole su questo provvedimento, non senza puntualizzare, però, come i ritardi con cui le leggi giungono ai soggetti interessati a volte non siano imputabili ai lavori parlamentari, bensì alla volontà di chi ne ostacola l'*iter*.

ANDREA BORRUSO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul disegno di legge n. 5026, che disciplina l'applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

Voglio ricordare al Governo come i benefici previsti sia dalla legge n. 541 sia dalla legge n. 544 abbiano mediamente atteso due anni prima di essere erogati, dovendo il Ministero interessato attivare il confronto tra i lavoratori in stato di servizio e quelli in pensione. Infatti, determinandosi per il fondo a causa degli aumenti una situazione di squilibrio finanziario, occorre che vi sia un consenso nel ritocco delle aliquote. Ora, premesso che, come si è visto con le due leggi sopracitate, la procedura seguita determina un prolungamento dei tempi e tenuto conto che al Senato è in corso un dibattito sulla terza fase della perequazione delle pensioni, corriamo il rischio che i benefici di questo provvedimento non si abbiano prima di due anni. Pertanto, prospetto al Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire erogazioni efficienti anche nei confronti dei soggetti in questione, al fine di non penalizzare quei lavoratori i cui fondi speciali sono gestiti direttamente dall'INPS.

Concludendo, dichiaro di associarmi alle osservazioni della collega Pellegatti a proposito del ritardo con il quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso il suo parere; infatti, se non avesse atteso più di due mesi prima di pronunciarsi, i pensionati interessati dal provvedimento in esame avrebbero già potuto beneficiare delle erogazioni previste all'articolo 4.

SERGIO VAZZOLER. Anche il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge n. 5026 nel testo pervenutoci dal Senato, così da evitare ulteriori ritardi oltre a quelli già denunciati dai colleghi che mi hanno preceduto. Se la Commissione bilancio avesse seguito un *iter* accelerato nell'espressione del suo parere, avremmo potuto presentare degli emendamenti ma, poiché così non è stato, anche il mio gruppo ritiene opportuno approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

GAETANO COLUCCI. Nell'associarmi alle osservazioni esplicitate dai colleghi che mi hanno preceduto, preannuncio il voto favorevole del movimento sociale italiano destra-nazionale sul provvedimento in esame.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, nel condividere le perplessità sul ritardo che ha caratterizzato l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, auspica che in data odierna si possa giungere all'approvazione di questo provvedimento particolarmente atteso. Voglio altresì assicurare l'onorevole Borruso che mi premurerò di riferire al ministro le osservazioni che ha esplicitato nel suo intervento.

PRESIDENTE. Il provvedimento di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS » *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (5026):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4426.

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavicchioli, Cavigliasso, Colucci Gaetano, Gelpi, Ghezzi, Grosso, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sapienza e Vazzoler.

Discussione del disegno di legge: Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (5302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 novembre 1990.

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda la nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991. Esso nasce dalla necessità di emanare provvedimenti connessi con la legge 5 giugno 1990, n. 148, che ha riformato l'ordinamento della scuola elementare, con la relativa conseguenza di un notevole aumento degli organici degli insegnanti.

Le norme contenute in tale disegno di legge si riferiscono solo alla prima attuazione della legge n. 148, guardando alle esigenze del personale solo per l'anno scolastico 1990-1991. Difatti, va ricordato che, prima della riforma, nel settembre di ogni anno si procedeva alla nomina di questi insegnanti, dei quali risultava accertato il fabbisogno per l'anno scolastico successivo, in aggiunta a quello di ruolo, che non avevano subìto variazioni (come trasferimento, collocamento a riposo e simili). Tali adempimenti, però, non sono stati ancora effettuati per l'anno in corso, dal momento che la ripartizione del personale viene fatta sulla base di piani, stilati dal provveditore agli studi, tenuto conto delle esigenze specifiche delle diverse province. Da qui discende che l'effettuazione di nomine che precedessero l'acquisizione di piani stessi, pregiudicherebbe la giusta disposizione del personale in relazione ai nuovi ordinamenti, provocando così immaginabili scompensi. D'altro canto, però, il personale interessato alle nomine ha espresso il suo scontento anche in sede sindacale. Tale scontento è tanto più giustificato, quanto più si osserva che il numero degli insegnanti (compresi i sovrannumerari) in servizio nel giugno ultimo scorso con i nuovi ordinamenti della scuola elementare, era stato consolidato dall'articolo 15, comma 5, della stessa legge.

Il funzionamento a regime della riforma, porterà non ad una riduzione del numero degli occupati di ruolo, ma ad un loro aumento in riferimento alle diverse sedi.

Per tali esigenze, la normativa al nostro esame persegue la finalità di consentire la nomina in ruolo degli interessati, anche in corso d'anno, facendo riferimento ai piani stilati entro il dicembre 1990 e, contestualmente, viene asserito

che gli effetti giuridici di tali nomine decorrono dall'inizio dell'anno.

Viene, altresì, considerato come periodo di prova il servizio non di ruolo prestato durante l'anno, mentre agli insegnanti di ruolo che non prestavano servizio è concessa una borsa di studio a fini formativi presso un istituto scolastico oppure il completamento all'estero della loro formazione professionale, per una migliore conoscenza delle lingue straniere.

La circostanza che le nomine in ruolo riguardano solo il 50 per cento dei posti vacanti fa salva la normativa della legge n. 270 del 1982, che impone procedure concorsuali per la copertura dei restanti posti.

Infine, va precisato che tale disegno di legge è finanziariamente coperto, in quanto vengono utilizzati gli stanziamenti già previsti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la formazione professionale.

Signor presidente, onorevoli colleghi, per le considerazioni svolte finora propongo una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Ritengo che ogni tanto il Governo e i partiti di maggioranza dovrebbero fare esplicita autocritica e riconoscere talune verità espresse dal partito comunista, nel caso particolare in sede di approvazione della legge di riforma della scuola elementare. Dico « ogni tanto », perché altrimenti si cadrebbe nella pantomina.

Non vi è dubbio che questo provvedimento si impone perché, come abbiamo già sostenuto in Assemblea, la farragginosità presente in talune norme della legge n. 148, avrebbe reso non facilmente gestibile la legge di riforma. In quella sede il Governo e la maggioranza negarono tale farragginosità e i problemi che ne potevano derivare ed ora si vedono costretti a presentare un apposito provvedimento.

Non vi è dubbio – lo ribadisco – che i problemi vi siano e giustificano la presentazione del disegno di legge in esame, tuttavia la nostra impressione è che anche in questo caso non si affrontano tutte le questioni che andrebbero affrontate per una lineare e coerente gestione della legge n. 148. Preannuncio, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti volti a migliorare il testo, ma vorremmo intanto che il Governo fornisse assicurazioni su un punto che a noi sembra non del tutto chiaro; mi riferisco alla questione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo. Comprendiamo questa scelta, tuttavia nutriamo il dubbio che ciò possa ledere il personale di cui alla legge n. 426 del 1988.

RAFFAELE ROTIROTI. Intervengo brevemente, signor presidente, per sottolineare l'esigenza di esaminare con la dovuta urgenza e immediatezza il provvedimento in oggetto.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alla richiesta di un esame celere del provvedimento.

GAETANO COLUCCI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si associa alle considerazioni del relatore.

GLORIA GROSSO. Il gruppo socialdemocratico ribadisce la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge n. 5302.

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei insistere sull'esigenza di una rapida approvazione, per cui mi permetto di chiedere all'onorevole Lucenti di non formalizzare gli emendamenti di cui ha preannunciato la presentazione, anche se devo dire che, pur non conoscendone il contenuto, potrei persino convenire sulla sostanza dei medesimi. La ragione dell'urgenza nasce da un dato che vorrei qui richiamare: secondo le deter-

minazioni prese dall'amministrazione in applicazione della legge, entro il 31 gennaio dobbiamo procedere – per impegni politici, ma soprattutto per dettato legislativo – all'immissione in ruolo della quota prevista dalla graduatoria nazionale. Come è noto, sono circa 18 mila i posti che devono essere distribuiti, per il 50 per cento attingendo alla graduatoria nazionale e per il restante 50 per cento ai concorsi che si espleteranno il 15 febbraio. Ovviamente, dovendo procedere alla nomina, anzitutto dobbiamo avere la certezza della coincidenza fra l'organico di diritto e quello di fatto, un punto, questo, che era rimasto un po' in ombra, ma anche se non vi è dubbio che la legge intende fissare sia l'uno sia l'altro, la normativa in questione risolve il problema secondo la volontà del legislatore. Vi è inoltre il problema della decorrenza giuridica, nel senso che deve essere data per certa e che a noi sembra debba decorrere, per un principio di equità, dal 1° settembre 1990.

Non credo che le preoccupazioni dell'onorevole Lucenti abbiano ragione d'essere, in quanto, in sostanza, il disegno di legge riconosce come attività veramente prestate quelle di coloro che sono in servizio e quelle di coloro che hanno effettuato supplenze. Non credo che si possano determinare situazioni di difficoltà per i soggetti che hanno usufruito della legge n. 426. Da questo punto di vista, ritengo che il collega Lucenti dovrebbe sentirsi rassicurato. Riconosco, tuttavia, che la legge ha indubbiamente posto una serie di problemi di carattere interpretativo che abbiamo cercato di risolvere dando alla norma un'accezione piuttosto ampia. Vi sono senz'altro problemi non semplici, ma prima di essere affrontati devono manifestarsi concretamente; tuttavia, poiché la legge per la scuola elementare prevede che entro un anno siano redatte relazioni, potremo prendere coscienza di ciò che è accaduto e, ove dovesse essere necessario, intervenire e correggere.

Voglio anche ricordare che ogni ritardo impedirebbe la realizzazione dell'obiettivo che ci siamo proposti: per coloro che fanno parte della graduatoria nazionale e che non hanno avuto supplenze è previsto il conferimento di borse di studio per l'insegnamento delle lingue. Tenendo presente che dobbiamo applicare quella parte della normativa che riguarda l'inserimento dello studio delle lingue nella scuola elementare, rischiamo di far sì che tale obiettivo sia difficilmente raggiungibile, in quanto gli insegnanti da impiegare a tal fine rappresentano una quota minima. Con questa proposta di legge, quindi, attraverso il sistema delle borse di studio sarà possibile organizzare i corsi e preparare alcune migliaia di unità di insegnanti.

Concludo rinnovando l'invito ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

GLORIA GROSSO. Signor ministro, tra coloro che saranno preparati per insegnare le lingue nelle scuole elementari, non si potrebbe trovare qualche anima pia che abbia voglia di occuparsi anche delle questioni ecologiche ed ambientali, considerato che la legge lo prevede ?

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Grosso, in base alla convenzione che nei prossimi giorni sarà firmata presso i Ministeri della pubblica istruzione e dell'ambiente, avrà inizio un vero e proprio programma che, nella direzione da lei auspicata, coinvolgerà le scuole materna, elementare, media e secondaria superiore. Aggiungo che sono già in atto corsi di aggiornamento per gli insegnanti, per cui contiamo di portare avanti un'azione efficace dal punto di vista della tutela ambientale. Ripeto, l'accordo è già intervenuto, per cui sarà perfezionato non appena avremo ricevuto i pareri del Consiglio di Stato.

GLORIA GROSSO. La ringrazio, signor ministro.

PRESIDENTE. Poiché si rende necessario acquisire i pareri della I e della V Commissione, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra (81); Rosini ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra (2585); Fiori: Adeguamento automatico degli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie (2801); Colucci ed altri: Adeguamento automatico degli assegni annessi alle pensioni privilegiate (2809); Fiori: Riconoscimento delle campagne di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di settima ed ottava categoria (2922); Mancini Vincenzo ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (4822); Caria ed altri: Modifiche alla normativa vigente in materia di pensioni di guerra e adeguamento dei relativi trattamenti (4895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti, Conte, Di Donato, Mancini Giacomo, Marianetti, Noci, Nonne, Zavettieri, Artioli, Iossa, Mastrogiacomo, Rais, Rotiroti e Vazzoler: « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra »; Rosini, Bruzzani, Colucci, Biondi, Martino, Romita, Visco, Patria, Bellocchio, Piro, Serrentino, Grillo Salvatore, Gottardo, Pallanti, Pisicchio, Righi, Rotiroti, Facchiano, Auleta, Ravasio, Gei, Alberini, Rebecchi, Bortolani, Ferrari Wilmo, Ferrari Bruno, Breda, Vito, Pellizzari e Scovacricchi: « Modifiche ed integrazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra »; Fiori: « Adeguamento automatico degli annessi alle pensioni privilegiate ordinarie »; Colucci, Piro, Orciari, Salerno e Seppia: « Adeguamento automatico degli assegni annessi alle pensioni privilegiate e ordinarie »; Fiori: « Riconoscimento delle campagne di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di settima e ottava categoria »; Mancini Vincenzo, Colucci Francesco, Bellocchio, Orsini Bruno, Caria, Scovacricchi, Rosini, Biondi, Patria, Santoro, Rebecchi, Anselmi, Bruzzani, Martino, Baghino, Coloni, Carrus, Sannella, Vairo, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavigliasso, Cimmino, Ferrari Bruno, Gelpi, Loiero, Lombardo, Malvestio, Nucci Mauro, Pisicchio, Sapienza, Tealdi, Saretta, Russo Vincenzo, Sansa, Martuscelli, Zuech, Sanese, Tancredi, Savio, Ronzani, Sanfilippo, Samà, Cavicchioli, Poggolini, Galante e Taddei: « Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra »; Caria, Bruno Antonio, Ciampaglia, Costi, Nicolazzi, Scovacricchi, Negri e Grosso: « Modifiche alla normativa vigente in materia di pensioni di guerra e adeguamento dei relativi trattamenti ».

L'onorevole Battaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Si ricorda che le proposte di legge nn. 81-2585-2801-2809-2922-4822-4895 concernenti norme e misure dei trattamenti pensionistici di guerra sono state disabbinate, in data 21 dicembre 1990, dalla proposta di legge n. 5307 riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio, onde consentire la definitiva approvazione di quest'ultimo progetto entro il 1990. Nella stessa seduta del 21 dicembre 1990, i gruppi hanno peraltro all'unanimità manifestato l'orientamento di procedere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, nell'esame della proposta di legge n. 4822 ed abbinate le quali vengono a configurare un riassetto economico e normativo complessivo ed organico della materia in questione.

Gli stessi gruppi in quell'occasione, pur approvando la proposta di legge

n. 5307, hanno espresso il loro disappunto su un provvedimento parziale, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che in definitiva premiava una categoria già peraltro avvantaggiata nell'ambito delle legittime attese della vasta gamma dei pensionati di guerra.

Le proposte di legge al nostro esame (n. 4822 Mancini Vincenzo ed altri, n. 81 Fiandrotti ed altri, n. 2585 Rosini ed altri, n. 2801 Fiori, n. 2809 Colucci ed altri, n. 2922 Fiori, n. 4895 Caria ed altri) tendono tutte all'adeguamento ed all'integrazione alla legislazione vigente in materia di pensioni di guerra e all'adeguamento economico del trattamento pensionistico anche in relazione agli stanziamenti previsti nella finanziaria del 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 407).

In presenza di ben sette proposte di legge e nell'esigenza, avvertita da tutti i gruppi politici presenti in Commissione, di procedere alla definizione di un testo unificato, il relatore propone la costituzione di un Comitato ristretto per avviare, in tempi brevi, un lavoro di sintesi anche, eventualmente, con l'ausilio, già peraltro richiesto, delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Battaglia e prendo atto della proposta di nominare un Comitato ristretto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, a nome del gruppo comunista mi dichiaro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, avendo presente anche le ultime vicende che hanno visto questa Commissione impegnata gli ultimi giorni dell'anno per l'approvazione di un provvedimento più volte sollecitato da una parte dei mutilati ed invalidi di guerra. La vicenda fu abbastanza complicata anche per il fatto che i finanziamenti disponibili erano estremamente ridotti. Nessuno può ignorare il fatto che una proposta che riceve una sostanziale adesione da parte di tutti i gruppi, elaborata di concerto con l'associazione dei mutilati ed invalidi di guerra, sia fondamentale. A tale proposito, dovremmo valutare le disponibilità finanziarie residue, soprattutto quelle che il Governo in più circostanze ha ammesso di essere disponibili in relazione alle economie di bilancio verificatesi lo scorso anno.

Ritengo che la costituzione del comitato ristretto sia essenziale, ma è altresì indispensabile la partecipazione attiva del Governo, altrimenti rischieremmo di lavorare a vuoto e di approvare un provvedimento che potrà essere contestato per la copertura finanziaria.

Non possiamo ora fare previsioni pessimistiche, dovendo prendere atto che il Governo ha più volte sostenuto l'esigenza di disponibilità economiche, e quindi va messo alla prova. Pertanto, ci impegnamo a lavorare in sede di Comitato ristretto, insistendo sulla necessità che i nostri lavori siano seguiti da un rappresentante del Ministero del tesoro.

GAETANO COLUCCI. Nel condividere la precisa relazione dell'onorevole Battaglia, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto al fine di concludere l'*iter* legislativo nel più breve tempo possibile.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto condividendo tutte le osservazioni del relatore.

RAFFAELE ROTIROTI. Credo che il provvedimento al nostro esame si commenti da solo. In effetti, signor presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un modesto incremento che viene proposto su una base attualmente inadeguata del trattamento pensionistico e credo che, oltre le motivazioni testé esternate, si imponga l'ulteriore motivo dell'esiguità dei destinatari per richiedere una sollecita

approvazione dei provvedimenti. Peraltro, non credo vi sia materia di contendere, manifestandosi solo l'esigenza – ripeto – di una rapida approvazione.

Per tali ragioni il gruppo socialista esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

GLORIA GROSSO. A nome del gruppo socialdemocratico esprimo parere favorevole sulla proposta del relatore.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto, raccomandando un celere esame dei provvedimenti perché, come è stato sottolineato, non sfugge a nessuno che vi è grande attesa su di essi e i ritardi sono inaccettabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Il disegno di legge al nostro esame si propone di apportare modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Difatti, l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce, per i casi di violazione dei doveri collegati alla funzione svolta, quattro distinte misure sanzionatorie: la censura, la sospensione dall'insegnamento fino a un mese, la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi e la destituzione vera e propria.

Poiché la materia di cui ci stiamo occupando è molto delicata, dovremmo approfondire il provvedimento soprattutto tenendo conto che stiamo parlando di un settore scolastico che coinvolge una particolare utenza, cioè i giovani, i nostri figli.

La normativa attuale prevede l'applicazione della sanzione relativa alla sospensione dall'insegnamento da uno fino a sei mesi per atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione » e « qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità ». Quanto invece alla massima sanzione prevista all'articolo 99, essa è irrogabile per « atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione ».

La sospensione dall'insegnamento da uno a sei mesi è inflitta, quindi, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità, come l'uso dell'impiego ai fini di interesse personale, violazioni che pregiudicano il regolare funzionamento della scuola, o abuso di autorità. La destituzione, che è la misura sanzionatoria più grave, avviene per atti che siano non conformi alle responsabilità e ai doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato un grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni e alle famiglie; per illecito uso e dispersione dei beni della scuola, di somme in deposito, per gravi atti abusivamente commessi nell'esercizio delle funzioni; per gravi abusi di autorità.

Come appare chiaro vi è una notevole differenza di intensità delle sanzioni irrogabili. L'una infatti rimane racchiusa nella sospensione temporanea fino a sei

mesi dall'insegnamento o dall'ufficio, mentre l'altra conduce alla definitiva destituzione dall'impiego. Tale divaricazione, se può non dar luogo ad inconvenienti nel settore della scuola, si rivela estremamente delicata. Infatti, l'esperienza pratica, avvalorata da fatti accaduti di recente (terrorismo, spaccio di droga eccetera) dimostra che vi possono essere diversi fatti illeciti, tutti molto gravi. Lo stesso fatto poi appare più o meno consistente in relazione alla funzione che si svolge. L'illecito commesso denota talvota la non idoneità del dipendente per una determinata funzione senza escluderne, tra l'altro, l'idoneità a compiti di natura amministrativa. Mentre da un lato appare minima la sospensione fino a sei mesi, perché non si compromette definitivamente la funzione che si svolge, dall'altro appare iniqua la destituzione solo in relazione alla specificità della funzione svolta, senza la possibilità del mantenimento in servizio per lo svolgimento di altri compiti. Da qui nascono le proposte normative del disegno di legge al nostro esame.

L'articolo 1 introduce la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo della sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva. Esso, quindi, modifica l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

All'articolo 2, la nuova sanzione è in correlazione con un fatto illecito disciplinare tipizzato e consistente nell'avvenuta commissione di uno o più atti particolarmente gravi, che oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, denotano l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.

Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame mira ad articolare in maniera più convinta la risposta sanzionatoria da dare ad illeciti particolarmente gravi, rendendo direttamente proporzionali le sanzioni irrogabili agli illeciti commessi, nella consapevolezza che nei rapporti di lavoro esistenti nel mondo della scuola giocano fattori ed elementi dai risvolti molto delicati, essendo talvolta i rapporti stessi direttamente finalizzati alla cura dell'interesse all'istruzione e all'educazione dei giovani.

Non va peraltro taciuto che anche la Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 270 del 1986 e successivamente con la sentenza n. 971 del 14 ottobre 1988, tende ad escludere sanzioni che non siano equamente graduate in ragione della gravità dell'illecito commesso.

Fin qui il relatore ha compiuto il suo dovere d'ufficio ed ha illustrato diligentemente il provvedimento di legge al nostro esame. Egli, però, non può tacere un'esperienza maturata durante alcuni mesi di permanenza presso il Ministero della pubblica istruzione. Ritengo che sia molto difficile dare risposte adeguate e proporzionate agli illeciti compiuti, soprattutto quando quelli di cui parliamo fanno riferimento ad un rapporto distorto di natura educativa e quando, come sostengono i maggiori pedagogisti, si porta una grave offesa all'infanzia.

In linea di massima, il relatore non è favorevole ad un alleggerimento delle sanzioni; anzi, tenderebbe a dire che se modifica deve esservi, essa deve riguardare un aggravamento delle sanzioni e non una modifica delle medesime. Fra l'altro, lo spostamento ad altre funzioni verrebbe anche a ledere un provvedimento di legge approvato da questa Commissione, cioè quello sulla mobilità. In esso è detto che il personale dipendente da un'altra amministrazione viene messo in mobilità semplicemente quando è in esubero e non quando non è riconosciuto, caratterizzato e tipizzato per le sue qualità nella funzione che svolge. In questo caso, invece, ci troveremmo di fronte a trasferimenti d'ufficio e faremmo di necessità virtù affermando che un dipendente non è adatto per una funzione, ma

lo è per un'altra. Personalmente, ho detto con chiarezza come vengono comminate le sanzioni e assegnata la destinazione. Per esempio, stando ai motivi che possono comportare la destituzione, sarebbe possibile continuare a trattare affari illeciti, indipendentemente dalla funzione che il soggetto svolge. Pertanto, considerata la delicatezza della materia in questione, mi permetto di invitare la Commissione ad approfondire il provvedimento e soprattutto a chiarire in quale direzione intende orientarsi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Nucci Mauro per la sua relazione così densa e problematica ed anche per averci invitato ad un esame ampio ed approfondito, dal momento che vengono in rilievo problemi che investono profili di carattere assai complesso. Considerata la delicatezza dell'argomento, anche a me sembra opportuno rinviare ad una prossima seduta il prosieguo della discussione sulle linee generali.

GLORIA GROSSO. La ringrazio, signor presidente. In poche parole, lei ha già espresso quanto volevo dire io. Ritengo, infatti, che questa proposta necessiti di un esame accurato, compiuto da persone che hanno maturato un'esperienza diretta delle situazioni verificatesi in passato e che tuttora continuano a verificarsi nelle scuole di ogni ordine e grado. Ripeto, credo che valga la pena esaminare in modo più approfondito il disegno di legge al nostro esame, in modo da licenziare un testo in grado di migliorare la nostra scuola e la qualità degli insegnanti.

GAETANO COLUCCI. Condividendo le perplessità espresse dal relatore, credo anch'io che sia opportuna una pausa di riflessione sul provvedimento al nostro esame.

RAFFAELE ROTIROTI. Dichiaro di associarmi alle considerazioni espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nel ringraziare il relatore per l'ampia relazione svolta, arricchita dall'esperienza che l'onorevole Nucci Mauro ha acquisito presso il Ministero della pubblica istruzione, voglio anch'io rilevare come il provvedimento in esame sia mutuato dalla necessità di adeguare le norme sanzionatorie alle linee che la Corte costituzionale ha evidenziato attraverso due distinte e convergenti sentenze.

Tuttavia, proprio per approfondire il delicato problema di cui discutiamo, il Governo accetta l'invito avanzato dal relatore, pur rinnovando la preghiera di accelerare al massimo l'*iter* di questo disegno di legge, in quanto di fatto, già oggi, è in atto una conflittualità tra le norme che comunemente vengono applicate e le sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materie di pubblico impiego (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ».

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Al fine di svolgere le opportune riflessioni, propongo un breve passaggio in Comitato ristretto, nel quale sarà possibile valutare le proposte di modifica preannunciate dai vari gruppi, nonché i pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di procedere nel senso indicato dal relatore. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (5175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1990.

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 marzo 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO